

SISTEMA DI RIMUNERAZIONE PER L'IMMISSIONE DI ELETTRICITÀ (SRI) Modifica del premio per l'immissione di elettricità per gli gestori di impianti soggetti all'IVA

Gentili signore, egregi signori

La presente lettera ha l'obiettivo di informarvi in merito a una modifica concernente la vostra remunerazione per l'immissione di elettricità. Tale modifica fa seguito alla revisione dell'ordinanza sulla promozione dell'energia (OPEn) dell'anno 2019. In data 1° aprile 2019 sono entrati in vigore i seguenti articoli dell'OPEn:

Art. 16 cpv. 4 OPEn

Il premio per l'immissione in rete si riduce del 7.1495 per cento per i gestori di impianti che sono assoggettati all'imposta secondo gli articoli 10-13 della legge del 12 giugno 2009 sull'IVA (LIVA).

Art. 105 cpv. 2 OPEn

L'articolo 16 capoverso 4 si applica all'elettricità prodotta a partire dal 1° gennaio 2019.

Secondo le informazioni a nostra disposizione, in qualità di gestore di uno o più impianti SRI siete soggetti all'IVA e siete pertanto interessati da questa riduzione.

Cosa significa questo per la vostra remunerazione per l'immissione di elettricità?

Il tasso di remunerazione di un impianto SRI è costituito da due componenti: il prezzo di mercato di riferimento e il premio per l'immissione di elettricità.

Il prezzo di mercato di riferimento continua ad essere soggetto all'aliquota IVA normale. Il premio per l'immissione di elettricità continua ad essere corrisposto senza IVA. Tuttavia, per i gestori di impianti soggetti all'IVA, il premio per l'immissione di elettricità sarà ridotto del 7.1495 % per l'elettricità prodotta a partire dal 1° gennaio 2019. Pertanto, il premio per l'immissione di elettricità per i periodi di produzione a partire dal 1° gennaio 2019 è calcolato nel modo seguente:

Premio per l'immissione di elettricità ridotto

$$= (\text{tasso di remunerazione} - \text{PMR} * (1 + 7.7\%)) * (1 - 7.1495\%)$$

PMR = prezzo di mercato di riferimento

Con questa misura, l'ammontare della remunerazione sarà nuovamente al livello dei versamenti per i periodi di produzione precedenti al 2018 (per maggiori informazioni in merito, si veda "Contesto dell'adeguamento della remunerazione").

Esempio di giustificativo «Immissione al prezzo di mercato di riferimento»

Sulla base di un esempio fittizio vi mostriamo il calcolo della remunerazione. A tal fine utilizziamo come base le seguenti supposizioni:

- Tecnologia: fotovoltaico
- Tasso di remunerazione secondo decisione: 15.4 Ct./kWh incl. IVA
- Prezzo di mercato di riferimento per il fotovoltaico trimestre 2019/1: 4.897 Ct./kWh escl. IVA

Pos.	Quantità	Tariffa 1	IVA %	Importo	Rif. annullazione.
00099999 Impianto Bernasconi – Paese Modello					
01.01.2019-31.01.2019 2					
Rimunerazione premio per l'immissione di elettricità fotovoltaico 3					
1	1'000.1 kWh	9.402 Ct./kWh	0.0 %	-94.03 CHF	
Rimunerazione prezzo di mercato di riferimento fotovoltaico 4					
2	1'000.1 kWh	4.897 Ct./kWh	7.7 %	-48.97 CHF	

- 1 Periodo di produzione
- 2 Tasso: colonna con le tariffe nette delle singole posizioni
- 3 Il tasso del premio per l'immissione di elettricità è calcolato in base al tasso di remunerazione secondo la decisione, meno il prezzo di mercato di riferimento lordo e ridotto del tasso percentuale. Nel nostro esempio fittizio il calcolo avviene come segue:
premio per l'immissione di elettricità ridotto =

$$= (\text{tariffa di remunerazione} - (\text{PMR incl. IVA})) \cdot (1 - \text{tasso percentuale})$$

$$= (15.4 \text{ Ct./kWh} - (4.897 \text{ Ct./kWh} \cdot (1 + 7.7\%))) \cdot (1 - 7.1495\%)$$

$$= (15.4 \text{ Ct./kWh} - 5.274 \text{ Ct./kWh}) \cdot 0.928505$$

$$= 9.402 \text{ Ct./kWh}$$
- Si prega di notare che il tasso indicato nei nostri giustificativi è arrotondato a tre cifre decimali. Poiché i nostri calcoli sono di fatto più precisi e si basano su più cifre decimali, possono derivarne lievi differenze di arrotondamento tra il tasso stampato e l'importo in CHF stampato.
- 4 Prezzo di mercato di riferimento netto del rispettivo periodo di produzione

Calcolo del premio per l'immissione di elettricità per impianti nella commercializzazione diretta

Il calcolo del premio per l'immissione di elettricità ridotto è identico a quello effettuato per gli impianti con immissione al prezzo di mercato di riferimento.

Rimunerazioni successive per periodi di produzione precedenti al 2019

Per eventuali domande sui conteggi dei periodi di produzione precedenti al 2019, trovate apposite informazioni sulla nostra homepage www.pronovo.ch > Servizi > Moduli e Documenti > Documenti > Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (SRI). In caso di domande, non esitate a contattarci telefonicamente o per iscritto.

Contesto dell'adeguamento della remunerazione

I tassi di remunerazione del SRI sono calcolati dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) sulla base dei costi di produzione di impianti di riferimento. Nel calcolo dei tassi di remunerazione, l'imposta sul valore aggiunto è stata considerata come costi di produzione, analogamente ai costi di investimento, d'esercizio o del capitale. I tassi di remunerazione s'intendono pertanto IVA inclusa.

Fino al 2017 incluso, per i gestori di impianti soggetti all'obbligo di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'IVA veniva detratta dalla remunerazione complessiva. Dall'entrata in vigore della nuova legge sull'energia e dell'ordinanza sulla promozione dell'energia in data 1° gennaio 2018, la remunerazione viene suddivisa in un premio per l'immissione di elettricità e un prezzo di mercato di riferimento. L'imposta sul valore aggiunto non viene più riscossa sul premio per l'immissione di elettricità. Di conseguenza, le remunerazioni nette per l'anno di produzione 2018 sono risultate superiori al passato, il che ha comportato un maggior onere finanziario a carico del Fondo per il supplemento rete. Al fine di garantire a lungo termine i versamenti nel SRI, la remunerazione in eccesso è stata nuovamente corretta nell'ambito dell'attuale revisione dell'ordinanza. La correzione del premio per l'immissione di elettricità del 7.1495 % si riferisce ai periodi di produzione a partire dal 1° gennaio 2019. Questo tasso percentuale risulta dalla riduzione del premio per l'immissione di elettricità dell'attuale aliquota IVA pari al 7.7 %. Il calcolo si presenta come segue:

$$\text{Tasso percentuale} = 1 - \left(\frac{100\%}{107.7\%} \right) \cong 7.1495\%$$

Dettagli sulla pratica dell'imposta sul valore aggiunto

Dal punto di vista fiscale occorre decidere se le remunerazioni e i supplementi sono controprestazioni per le **forniture di energia elettrica** (art. 18 cpv. 1 LIVA), **pagamenti compensativi dei costi** (art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA) oppure sussidi (art. 18 cpv. 2 lett. a LIVA). Va notato in particolare che ricevere **pagamenti compensativi dei costi** non comporta una riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

Il **prezzo di mercato di riferimento** è una controprestazione da una prestazione imponibile (fornitura di energia elettrica) ai sensi dell'art. 18 cpv. 1 LIVA. Il versamento del prezzo di mercato di riferimento è quindi soggetto all'IVA.

Nel caso del **premio per l'immissione di elettricità** si tratta, in mancanza di prestazione, di un non-compenso ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 lett. g LIVA (pagamento compensativo dei costi). Il premio per l'immissione di elettricità non è soggetto all'IVA.

Speriamo di avervi fornito una panoramica sulla vostra remunerazione per l'immissione di elettricità e rimaniamo a vostra completa disposizione per qualsiasi domanda.

Cordiali saluti
Pronovo SA

Thomas Dietschi
Responsabile Gestione dei dati e fatturazioni

Yasmin Roskopf
Gestione dei dati e fatturazioni